

Il Rettore dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca

- Vista la legge 9.5.1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
- Vista la Legge 15.5.1997, n. 127, e in particolare l'art. 17;
- Vista la Legge 3.7.1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo";
- Visto il D.P.R. 19.10.1998, n. 390 "Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori", a norma dell'art. 1 della Legge 3.7.1998, n. 210;
- Vista la delibera adottata dal Comitato Ordinatore in data 25.1.1999, concernente l'approvazione del Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori universitari;
- Visto il decreto 26.3.1999 contenente le osservazioni espresse dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in merito al citato Regolamento, a seguito dei prescritti controlli di legittimità e di merito;
- Preso Atto che il Comitato Ordinatore, nella seduta del 6.4.1999, ha deliberato di conformarsi ai rilievi formulati dal Ministro;
- Visto il D.R. del 14.5.1999 con il quale è stato emanato il Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure di valutazione comparativa;
- Visto il D.P.R. 23.3.2000, n. 117, con il quale sono state apportate modifiche al decreto n. 390 del 19 ottobre concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
- Considerata l'esigenza di apportare modifiche al Regolamento adottato da questo Ateneo con decreto rettorale del 14.5.1999;

DECRETA

il D.R. del 14.5.1999, Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori universitari, è modificato come di seguito riportato.

REGOLAMENTO

SULLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

Articolo unico

1. Quando risultino accertate o vengano assicurate risorse finanziarie disponibili per la copertura di posti di ruolo di professori ordinari, di professori associati e di ricercatori alla cui copertura non intendono provvedere attivando le procedure di trasferimento, secondo le modalità definite dal relativo Regolamento, le Facoltà possono ricorrere, per il medesimo scopo, alle procedure di reclutamento a seguito di valutazione comparativa distinte per settori scientifico-disciplinari, secondo la normativa in vigore, così come determinata dalla legge 3 luglio 1998 n. 210 e dal DPR n. 117 del 23 marzo 2000, con le integrazioni e specificazioni, di competenza dell'Università, di seguito precisate.

2. **Il decreto rettorale che avvia la procedura di valutazione comparativa indica per quale posto di ruolo (di professore di I fascia, ovvero professore di II fascia, ovvero di ricercatore) essa viene indetta e precisa, sulla base della delibera della Facoltà interessata, il settore scientifico disciplinare e l'eventuale limitazione al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura. La limitazione non deve comunque impedire l'adeguata valutazione dei candidati.**

L'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni indicato nel bando comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.

Per ciascun posto di professore ordinario o associato, deve essere indetta una distinta procedura di valutazione comparativa.

Nelle procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, il bando può indicare la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte della Facoltà che ha richiesto la procedura stessa.

La tipologia di impegno scientifico e didattico, eventualmente indicata nel bando, non costituisce elemento di valutazione del candidato.

I bandi delle procedure di valutazione comparativa vengono pubblicati all'Albo dell'Ateneo e sui siti <http://www.unimib.it/> e <http://reclutamento.murst.it>.

L'avviso di ciascun bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – Concorsi ed esami.

Le domande di partecipazione alle valutazioni comparative, in carta libera, corredate di curricula, titoli con relativo elenco ed elenco delle pubblicazioni, indirizzate al Rettore dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, devono pervenire all'Ufficio Personale Docente dell'Università entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale. Il plico deve recare esternamente l'indicazione degli estremi di riferimento del bando.

Le domande, i titoli, i documenti e l'elenco delle pubblicazioni si considerano prodotte in tempo utile anche se spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di scadenza del bando.

Entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della Commissione Giudicatrice sulla “Gazzetta Ufficiale”, i candidati devono trasmettere all’Ufficio Personale Docente dell’Università e a tutti i commissari copia delle pubblicazioni unitamente all’elenco delle stesse già allegato alla domanda.

3. Le Commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, sono costituite ed operano secondo le procedure ed entro i termini stabiliti dalle norme di legge e regolamenti in vigore.

Per valutare il curriculum complessivo e le pubblicazioni scientifiche del candidato, la Commissione tiene in considerazione, in relazione alla specificità delle singole aree, i seguenti criteri:

- a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
 - c) congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono;
 - d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
 - e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.
4. Per i fini di cui al punto precedente si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
5. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:
- a) l’attività didattica svolta **anche all’estero**;
 - b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
 - c) l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
 - e) **il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’art. 3 comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;** ⁽¹⁾
 - f) l’attività in campo clinico, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;
 - g) l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
 - h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
6. Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche i candidati devono sostenere le seguenti prove:

- a) per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario, i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato devono sostenere la prova didattica, su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della prova;
 - b) per le valutazioni comparative relative a posti di professore associato, i candidati devono sostenere la discussione sui titoli scientifici presentati e una prova didattica su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della prova;
 - c) per le valutazioni comparative relative a posti di ricercatore, i candidati devono sostenere due prove scritte (una delle quali sostituibili con una prova pratica) ed una prova orale.
7. Il responsabile del procedimento, che assicura, ai sensi della normativa in vigore, il corretto svolgimento di ciascuna valutazione comparativa, è nominato dal Direttore amministrativo.
8. Una volta conclusi i lavori della Commissione, l'accertamento della regolarità degli atti, da effettuarsi entro **30 giorni** dalla loro consegna da parte della Commissione, compete al Rettore, il quale può, a questo fine, ove ne ravvisi l'opportunità, avvalersi della consulenza di un collegio di verifica, da lui designato, incaricato di esaminare preliminarmente, sotto il vincolo della riservatezza, gli atti medesimi.

Nel caso in cui riscontri o gli vengano segnalati vizi di forma, il Rettore, entro il termine di cui al primo comma, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro il quale la Commissione è tenuta a provvedere.

Con successivo decreto il Rettore nomina in ruolo il vincitore delle procedure concernenti posti di ricercatore e trasmette gli atti delle valutazioni comparative concernenti posti di professore ordinario o associato, alla Facoltà che ha richiesto il bando. La Facoltà, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata, assunta entro 60 giorni dal decreto di accertamento della regolarità degli atti e approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro.

L'Università di Milano - Bicocca, dopo aver nominato in ruolo un professore ordinario o associato a seguito di una procedura comparativa da essa bandita, può procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche, candidati risultati idonei nella medesima procedura, a condizione che sia decorso il termine di 60 giorni dall'accertamento della regolarità degli atti e che sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.

La chiamata deve avvenire entro il triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti.

9. I candidati risultati idonei in procedure di valutazione comparative relative a professori associati e ordinari bandite da altre sedi universitarie, i quali non siano stati nominati in ruolo nelle sedi suddette o in altre sedi, possono, entro il triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della

regolarità degli atti, essere chiamati, a domanda, e nominati in ruolo dall'Università degli Studi di Milano - Bicocca.

La nomina è disposta dal Rettore, su proposta adeguatamente motivata in relazione alle esigenze didattiche, scientifiche e, eventualmente, assistenziali, deliberata dalla Facoltà interessata, previo accertamento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura del nuovo posto di ruolo ovvero, quando si tratti di docenti in servizio presso l'Ateneo, per l'inquadramento nella fascia superiore.

10. Al rimborso delle spese di viaggio e di ospitalità e al pagamento degli oneri di missione dei componenti esterni e dei gettoni per i componenti interni delle Commissioni si provvede sull'apposito fondo del bilancio universitario, nei limiti e secondo gli importi stabiliti nel Regolamento per le missioni.

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua emanazione da parte del Rettore.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 9.5.1989, n. 168 e dell'art. 1, comma 5, della Legge 3.7.1998, n. 210.

Milano, 19 aprile 2001

IL RETTORE
Marcello Fontanesi

⁽¹⁾ I professori e i ricercatori universitari possono essere temporaneamente destinati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27.7.1999 n. 297, presso soggetti industriali e assimilati, con priorità per piccole e medie imprese, per attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie ecc. per un periodo di 4 anni, rinnovabili una sola volta. Il personale distaccato mantiene il rapporto di lavoro con il soggetto da cui dipende e l'annesso trattamento economico e contributivo. Il servizio prestato durante il periodo di distacco costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario.